



PROVINCIA DI PADOVA

## TAVOLO TECNICO ZONALE PROVINCIALE

**DISPOSIZIONE N. 45 del 11/09/2025**

**Oggetto: PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA (D.C.R. n. 57 dell'11/11/04 e successivi aggiornamenti con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 e D.G.R.V. n. 377 del 15/04/2025)**

### INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

#### IL TAVOLO TECNICO ZONALE PROVINCIALE

**PREMESSO** che il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

**CONSIDERATO** che il D.L. n. 121/2023 (convertito con Legge n. 155/2023), al fine di assicurare l'esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/11/2020 nella causa C-644/18, ha richiesto alle quattro regioni del Bacino Padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte) l'aggiornamento dei rispettivi "piani di qualità dell'aria" modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, entro dodici mesi dall'approvazione del Decreto Legge stesso;

**TENUTO CONTO** che la Regione Veneto, dando seguito alla proposta di Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottata con DGR n. 480 del 02/05/2024, previa verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.), ha approvato l'aggiornamento del P.R.T.R.A., con D.G.R. n. 377 in data 15/04/2025;

**PRECISATO** che con il parere motivato n. 290 del 13/12/2024 la Commissione regionale VAS, a conclusione del lavoro di revisione del documento a seguito delle osservazioni e dei pareri pervenuti, ha stabilito la non assoggettabilità a VAS dell'Aggiornamento di Piano;

**TENUTO CONTO** che l'aggiornamento di Piano, oggetto di questo documento, mantiene inalterati i seguenti ambiti prioritari di intervento rispetto alla precedente pianificazione:

- a) l'ambito energetico, legato in particolare alla combustione delle biomasse legnose;



**PROVINCIA DI PADOVA**

- b) i trasporti stradali;
- c) il comparto agrozootecnico;
- d) le attività produttive;

**CONSIDERATO** che con l'aggiornamento del P.R.T.R.A. del 15/04/2025, sono intervenuti un significativo potenziamento ed un'integrazione delle misure di Piano, tenuto conto degli scenari energetici ed emissivi che nel frattempo si sono resi disponibili e contestualmente coniugando organicamente le proprie previsioni con la pianificazione del PNCA Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico e PNIEC Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e a scala di bacino Padano (Accordo interregionale);

**VISTA** la DGRV n. 1855 del 29/12/2020 che ha disposto, con decorrenza 01/01/2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13/08/2010 n. 115, con DGRV n. 2130 del 23/10/2012;

**VISTO** il D.Lgs. 13/08/2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m<sup>3</sup> (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

**CONSIDERATO** che alla data del TTZ a fronte di un limite massimo di n. 35 superamenti/anno stabilito dall'allegato XI del D.Lgs. 155 del 13/08/2010, nelle stazioni di rilevamento ARPAV di PD Mandria e PD Arcella sono stati rilevati rispettivamente n. 19 e 20 (questi i dati aggiornati al 08/09 che presumibilmente rimarranno tali alla data del TTZ) superamenti per il PM10;

**TENUTO CONTO** della Relazione Regionale della Qualità dell'Aria (anno di riferimento 2024), redatta da ARPAV ai sensi della L.R. n. 11/2001, art. 81, nella quale si attesta un diffuso sfioramento del valore limite di superamenti/anno (35) per il PM10 su tutta la pianura Veneta;

**VISTA** la DGRV n. 836/2017 del 06/06/2017 avente per oggetto Approvazione del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" che prevede tra l'altro apposite limitazioni alla circolazione



## PROVINCIA DI PADOVA

per i Comuni ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido di Azoto (NO<sub>2</sub>);

**VISTA** la DGRV n. 238 del 02/03/2021 che prevede misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

**VISTA** la DGRV n. 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV n. 238/2021;

**RILEVATO** che il P.R.T.R.A. prevede che il Tavolo Tecnico Zonale venga costituito per ogni Provincia, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;

**PRECISATO** che ai sensi dell'art.4 dell'Appendice A2 "Normativa generale" della DGR n.337 del 15/04/2025, le attività di indirizzo e di verifica dell'attuazione del P.R.T.R.A. sono attribuite al Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S), presieduto dal Presidente della Giunta Regionale e costituito: dall'Assessore all'Ambiente (vicepresidenza), dagli Assessori regionali con delega in materia di Trasporti, Energia, Agricoltura, Attività Produttive e Gestione del Territorio, Sanità, dai Presidenti delle sei Province, dal Sindaco della Città Metropolitana di Venezia, dai sette Sindaci dei Comuni Capoluogo e dal Direttore dell' U.O. Qualità dell'Aria e Tutela Dell'Atmosfera con funzione di Segretario;

**PRESO ATTO** che nell'incontro del 02/02/2005 il Tavolo Tecnico Zonale dell'intera Provincia ha stabilito che il TTZ può operare in sessione plenaria o per sessioni ristrette di Comuni, identificati per aree territoriali omogenee o per specifiche emergenze collegabili a particolari situazioni ambientali;

**RILEVATO** che con Disposizione n. 1/05 dell'01/02/2005, prot. n. 16918 del 15/02/05, il T.T.Z. ha approvato il Regolamento di Funzionamento;



## PROVINCIA DI PADOVA

**PRESO ATTO** che con l'aggiornamento del P.R.T.R.A. il T.T.Z. provinciale è tenuto alla verifica annuale, entro il 31 ottobre, dell'adozione delle ordinanze da parte dei Comuni, e successiva trasmissione dei risultati alla U.O. Qualità dell'Aria e Tutela Dell'Atmosfera;

**CONSIDERATO** che il progetto MOVE-IN, avviato con la D.G.RV. n. 1045/2022 e descritto nel D.D.R. n. 230/2023, è stato inserito come scheda T.3.b tra le azioni operative nell'ambito "Trasporti" dell'aggiornamento del PRTRA approvato con D.G.R. n. 377 del 15/04/2025 e che costituisce una misura alternativa alle limitazioni del traffico in caso di "nessuna allerta";

**DATO ATTO** che l'aggiornamento del P.R.T.R.A. del 2025 mette a sistema le nuove misure programmatiche con quelle già in corso di attuazione, previste in particolare dalle DGRV regionali sopra citate, e, oltre a prevedere limitazioni, contempla anche azioni finalizzate alla programmazione di bandi di finanziamento per la concessione di contributi destinati sia agli enti pubblici che ai soggetti privati, nonché misure di promozione, incentivo e disincentivo, criteri premiali, suddivise per ambito come di seguito, per i cui dettagli si rimanda all'aggiornamento del [P.R.T.R.A \(Allegato A1 della DGRV n. 377/2025\)](#):

- Azioni di ambito energetico: E.2.a, E.2.b, E.9.a;
- Azioni di ambito trasporti: T.1.b, T.1.d, T.1.e, T.2.a, T.2.b, T.2.c, T.4.a-f, T.5.d, T.6.f, T.6.c, T.6.d.;
- Azioni di ambito agro-zootecnico: AG.1.c, AG.1.f, AG.2.a, AG.3.b, AG.3.d, AG.3.e, AG.4.a, AG.4.c;
- Azioni ambito produttivo: I.3.e;

**PRECISATO** che l'aggiornamento del P.R.T.R.A. prevede una serie di Azioni, di seguito riportate a titolo esemplificativo, la cui attuazione si realizza al di fuori dell'adozione delle ordinanze comunali, talora previa emissione di linee di indirizzo da parte della Regione Veneto, e che tali Azioni saranno oggetto di rendicontazione da parte dei Comuni al T.T.Z. provinciale, relativamente allo stato di attuazione nell'annualità 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2025, e successivamente da parte del T.T.Z. provinciale al C.I.S. entro il **30 maggio 2026**:

- Azioni di ambito energetico E.3.e; E.8.a; E.9.a; E 10; E 12;
- Azioni di ambito trasporti T.5.a; T 5 c; T 5 d; T.5.e; T.5.f; T 6 b; T 6 c; T 6 d; T.11.a;
- Azioni di ambito agro zootecnico AG.1.b;
- Azioni di ambito produttivo I.3.d;



## PROVINCIA DI PADOVA

**PRESO ATTO** che il nuovo Piano, con l’Azione operativa T.3.d (Allegato A1), prevede il potenziamento dei controlli da parte dei Comuni al fine di verificare il rispetto delle limitazioni della circolazione disposte tramite ordinanze sindacali nel periodo dal 1° ottobre 25 al 30 aprile 2026, disponendo inoltre la rendicontazione di tali controlli (numero ed esito) al T.T.Z. provinciale entro il 15 maggio 2026; misure di sostegno economico possono essere previste in favore dei Comuni che predispongono programmi di controllo specifici;

**DATO ATTO** che l’Azione Operativa T.3.a, relativa alla limitazione della circolazione, prevedeva quale misura strutturale a partire dal 1° ottobre 2025 l’estensione del blocco della circolazione ai veicoli categoria M ed N con motori alimentati a gasolio classificati Euro 5 con il livello verde ;

**CONSIDERATO** che il D.L. n.73 del 21/05/2025, convertito con L. n. 105 del 18/07/2025 ha introdotto la possibilità per le regioni di differire per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2, N3 alimentati a gasolio di categoria Euro 5 tale termine al 1° ottobre 2026 attraverso un proprio atto;

**DATO ATTO** che con D.G.R.V n. 1005 del 02/09/2025, la Regione Veneto ha differito la limitazione della circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2, N3 alimentati a gasolio di categoria Euro 5, in condizione di nessun’allerta, al 1° ottobre 2026 e che successivamente, con nota Prot. Reg. n. 459766 del 17/09/25, la Regione ha chiarito che il differimento riguarda tutti i veicoli categoria M (M1, M2, M3);

**DATO ATTO** che l’Azione Operativa T.3.a, relativa alla limitazione della circolazione, prevede che le ordinanze comunali debbano attenersi al minimo a quanto disposto dalla stessa e che eventuali ulteriori deroghe dovranno essere motivate;

**PRESO ATTO** che le deroghe alle limitazioni della circolazione di cui all’allegato C della presente disposizione, individuate ai sensi della D.G.R. n. 836/2017 (Nuovo Accordo di Bacino Padano), in continuità con gli anni precedenti e coerentemente con quanto stabilito dall’Aggiornamento di Piano hanno finalità di tipo pubblico, sociale e per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili; sono altresì esclusi dalle limitazioni i veicoli speciali definiti dall’art. 54, lett. f), g), n) del Codice della Strada.



## PROVINCIA DI PADOVA

**RILEVATO** che deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche, come richiamato nelle Azioni di Piano AG.2, AG.3. In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili;

**RITENUTO** opportuno, in applicazione delle DGRV e dell'aggiornamento del PRTRA sopra richiamati, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti, e graduate in base ai livelli di allerta PM10: livello nessuna allerta – verde, livello allerta 1 – arancio, livello allerta 2 – rosso;

**PREVIA** illustrazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno;

a maggioranza dei presenti

### Prende atto

- delle premesse che fanno parte integrante della Disposizione n. 45;
- delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dalle DGRV n. 836/2017, DGRV n. 238/2021, DGRV n. 1089/2021, dalla DGRV n. 1045/2022, L.R n. 24 del 12.09.2023, DGRV n. 1143 del 19/09/2023 e D.D.R. n. 230/23 e DGRV n. 786/2024, ed in particolare dalla DGRV n. 377 del 15/04/2025 di approvazione dell'aggiornamento del PRTRA, tradotte e contestualizzate a livello locale come riportato in:
- **Allegato A** “Misure di limitazione della circolazione” relative ai Comuni dell'Agglomerato di Padova e ai Comuni con più di 10.000 abitanti fuori Agglomerato;
- **Allegato B** “Misure di contrasto all'inquinamento atmosferico valide per tutti i Comuni della Provincia di Padova”;
- **Allegato E 1-2**, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà



**PROVINCIA DI PADOVA**

- **Allegato F**, date domeniche ecologiche;

**Approva**

gli elenchi orientativi di deroghe, riportati negli **Allegati C e D**.

*IL PRESIDENTE*

*(CON FIRMA DIGITALE)*



## ALLEGATO A

### MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

## ESCLUSIVAMENTE PER I COMUNI DELL'AGGLOMERATO PADOVA

### LIVELLO “VERDE”:

NEL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/04/2026

a) (scheda T.3.a) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) **Euro 0 e 1;**
- Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) **Euro 0 e 1;**
- **Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4;**
- **Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4;**
- **Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1;**  
(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano)
- **Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1;**  
(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano)
- **Ciclomotori e Motoveicoli categoria “L” Euro 0;**

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le deroghe indicate all'Allegato C che fa parte integrante della presente disposizione.

Si precisa che per M si intende M1 M2 e M3, per N si intende N1 N2 N3 e per L si intende dal L1e a L7e

b) (Azione T.3.b) Adesione al **Progetto Move-In**, tramite specifica ordinanza comunale, **come misura alternativa** alle limitazioni del traffico, **esclusivamente nel caso di “nessuna allerta” (livello verde)**, da parte dei Comuni agglomerato e dei Comuni fuori agglomerato con più di 10.000 abitanti, secondo le indicazioni della Regione del Veneto Direzione Ambiente e Transizione ecologica;

c) (Azione T.3.a) introduzione da parte dei Comuni dell'Agglomerato di Padova di una **domenica ecologica al mese** nel periodo ottobre 2025 – aprile 2026 **con il divieto di circolazione di tutte le**



**PROVINCIA DI PADOVA**

categorie di veicoli M (trasporto persone), N (trasporto merci), L, con le deroghe indicate all'Allegato D che fa parte integrante della presente disposizione;



PROVINCIA DI PADOVA

- **ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE** in base al ***bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2025 al 30/04/2026. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di emissione del bollettino e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.***

1) **PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIO"**

in caso di 4 giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del limite di legge giornaliero del PM10 e si attiva a partire dal giorno successivo a quello di emissione del bollettino

- a) (Azione T.3.a) Divieto di circolazione **tutti i giorni** dalle ore 8:30 alle ore **18:30** delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) **Euro 0, 1, 2;**
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) **Euro 0, 1, 2;**
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) **Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;**
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) **Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;**
- **Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;**  
(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);
- **Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;**  
(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);
- Ciclomotori e Motoveicoli categoria "L" **Euro 0, 1;**

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con le deroghe indicate all'Allegato C che fa parte integrante della presente disposizione.

Si precisa che per M si intende M1 M2 e M3, per N si intende N1 N2 N3 e per L si intende dal L1e a L7e.



PROVINCIA DI PADOVA

**2) SECONDO LIVELLO ALLERTA – “LIVELLO ROSSO”**

in caso di 10 giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del limite di legge giornaliero del PM10 e si attiva a partire dal giorno successivo a quello di emissione del bollettino

a) (Azione T.3.a) Divieto di circolazione **tutti i giorni** dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) **Euro 0, 1, 2;**
- Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) **Euro 0, 1, 2;**
- Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) **Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;**
- Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) **Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;**
- **Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;**  
(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);
- **Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;**  
(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);
- Ciclomotori e Motoveicoli categoria “L” **Euro 0, 1;**
- **Macchine agricole e operatrici (artt. 57, 58 C.d.S.) con classificazione fino a Stage II solo in caso di allerta rossa prolungata (ossia 2 bollettini consecutivi);**

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con le deroghe indicate all’Allegato C che fa parte integrante della presente disposizione.

Si precisa che per M si intende M1 M2 e M3, per N si intende N1 N2 N3 e per L si intende dal L1e a L7e.

Le Amministrazioni Comunali sono chiamate ad adottare i provvedimenti per l’applicazione delle misure soprarichiamate. Le suddette ordinanze dovranno essere trasmesse **entro il 15 ottobre 2025, a mezzo Pec, alla Provincia di Padova per il successivo inoltro alla Regione Veneto.**

Resta salva la facoltà per le Amministrazioni Locali di adottare ulteriori misure previa condivisione con il T.T.Z. provinciale e il CIS.



**ALLEGATO A**

**MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE**

**COMUNI FUORI AGGLOMERATO  
E MAGGIORI DI 10.000 ABITANTI**

➤ **LIVELLO “VERDE”:  
nel periodo dal 01/10/2025 al 30/04/2026**

a) (Azione T.3.a) Divieto di circolazione nelle giornate dal **Lunedì al Venerdì** dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (*artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.*):

- Autoveicoli a **benzina** categoria “M” (trasporto persone) **Euro 0 e 1**;
- Autoveicoli a **benzina** categoria “N” (trasporto merci) **Euro 0 e 1**;
- Autoveicoli a **gasolio** categoria “M” (trasporto persone) **Euro 0, 1, 2**;
- Autoveicoli a **gasolio** categoria “N” (trasporto merci) **Euro 0, 1, 2**;
- **Ciclomotori e Motoveicoli** categoria “L” **Euro 0**;

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le deroghe indicate all’Allegato C che fa parte integrante della presente disposizione.

Si precisa che per M si intende M1 M2 e M3, per N si intende N1 N2 N3 e per L si intende dal L1e a L7e.

b) (Azione T.3.b) Adesione al **Progetto Move-In**, tramite specifica ordinanza comunale, **come misura alternativa** alle limitazioni del traffico, **esclusivamente nel caso di “nessuna allerta” (livello verde)**, da parte dei Comuni agglomerato e dei Comuni fuori agglomerato con più di 10.000 abitanti, secondo le indicazioni della Regione del Veneto Direzione Ambiente e Transizione ecologica;



PROVINCIA DI PADOVA

- **ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE** in base al **bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav**, nelle giornate di **lunedì, mercoledì e venerdì**, nel periodo dal 01/10/2025 al 30/04/2026. Tali **misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di emissione del bollettino e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.**

**1) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIO"**

in caso di 4 giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del limite di legge giornaliero del PM10 e si attiva a partire dal giorno successivo a quello di emissione del bollettino.

- a) (Azione T.3.a) Divieto di circolazione nelle giornate dal **Lunedì al Venerdì** dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (*artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.*):
- Autoveicoli a **benzina** categoria "M" (trasporto persone) **Euro 0 e 1;**
  - Autoveicoli a **benzina** categoria "N" (trasporto merci) **Euro 0 e 1;**
  - Autoveicoli a **gasolio** categoria "M" (trasporto persone) **Euro 0, 1, 2;**
  - Autoveicoli a **gasolio** categoria "N" (trasporto merci) **Euro 0, 1, 2;**
  - **Ciclomotori e Motoveicoli** categoria "L" **Euro 0;**

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con le deroghe indicate all'Allegato C che fa parte integrante della presente disposizione.

Si precisa che per M si intende M1 M2 e M3, per N si intende N1 N2 N3 e per L si intende dal L1e a L7e.



PROVINCIA DI PADOVA

**2) SECONDO LIVELLO ALLERTA – “LIVELLO ROSSO”**

in caso di 10 giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del limite di legge giornaliero del PM10 e si attiva a partire dal giorno successivo a quello di emissione del bollettino

a) (Azione T.3.a) Divieto di circolazione nelle giornate dal **Lunedì al Venerdì** dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (*artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.*):

- Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) **Euro 0 e 1**;
- Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) **Euro 0 e 1**;
- Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) **Euro 0, 1, 2**;
- Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) **Euro 0, 1, 2**;
- Ciclomotori e Motoveicoli categoria “L” **Euro 0**;
- **Macchine agricole e operatrici (artt. 57, 58 C.d.S.) con classificazione fino a Stage II solo in caso di allerta rossa prolungata (ossia 2 bollettini consecutivi)**;

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con le deroghe indicate all’Allegato C che fa parte integrante della presente disposizione;

Si precisa che per M si intende M1 M2 e M3, per N si intende N1 N2 N3 e per L si intende dal L1e a L7e.

Le Amministrazioni Comunali sono chiamate ad adottare i provvedimenti per l’applicazione delle misure soprarichiamate. Le suddette ordinanze dovranno essere trasmesse **entro il 15 ottobre 2025, a mezzo Pec, alla Provincia di Padova per il successivo inoltro alla Regione Veneto.**

Resta salva la facoltà per le Amministrazioni Locali di adottare ulteriori misure previa condivisione con il T.T.Z. provinciale e il CIS.



## ALLEGATO B

### MISURE VALIDE PER TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

#### ➤ **LIVELLO “VERDE”:** **nel periodo dal 01/10/2025 al 30/04/2026**

- a) divieto di sosta con **motore acceso** alle seguenti categorie di veicoli:
- autobus, nella fase di stazionamento ai capolinea;
  - veicoli della categoria “N” “L” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
  - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
  - autoveicoli in coda “lunga” ai semafori ove presente la specifica segnaletica verticale;
- b) (Azione AG.1.a) **divieto assoluto\* di combustione all’aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità** e potenziamento dei controlli;
- (\*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs n. 19 del 2021).
- c) (Azione E.7.a) limitazione di **falò tradizionali e fuochi d’artificio** (con classificazione F2, F3, F4, ai sensi del D.Lgs n. 123/2015 art.3 comma 2 lett. a, F1 sempre ammessi). Il numero massimo consentito è **n. 2 due eventi\*** complessivi, prescrivendo il numero di falò/fuochi d’artificio previsti per l’evento, con modalità tali da contenere al massimo l’impatto sulla qualità dell’aria (con attenzione alle dimensioni, l’uso di biomassa ben stagionata e priva di residui, tipologia e quantità di fuochi d’artificio utilizzati); \*chiarimento pervenuto con nota della Regione Veneto prot.n. 460440 del 17/09/2025 e prot. n. 420333 del 01/09/2025, dove si precisa che: *“i due eventi richiamati nell’azione operativa E.7.a in Appendice I all’aggiornamento del PRTRA, non vanno ricondotti ai singoli falò, ma all’insieme dei festeggiamenti tradizionali previsti in un Comune per una certa giornata (...)”*; entrambe le tipologie, falò e fuochi d’artificio, concorrono insieme a determinare il numero massimo di eventi ammessi, ricompresi all’interno di festeggiamenti tradizionali qualora promossi o autorizzati dall’Ente comunale;
- d) (Azione E.3.a) **limite massimo di 19 °C** (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie** negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell’infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); **limite massimo di 17 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli



## PROVINCIA DI PADOVA

edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);

e) (Azione E.3.c) obbligo di:

- **installazione** di generatori di calore di potenza  $\leq$  a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm<sup>3</sup>**; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)*;
- **installazione** di generatori di calore di potenza  $>$  di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm<sup>3</sup>**; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)*;

(Azione E.1.a) divieto di

- **utilizzare** generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **inferiore a "3 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a due stelle comprese);

f) (Azione E.3.d) **obbligo di utilizzare**, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore o uguale ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

g) (Azione E.3.b) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali l'**obbligo di chiusura delle porte** comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico, in presenza di impianti termici di climatizzazione attivati (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E.5 E.6, E.7, E.8); è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire



**PROVINCIA DI PADOVA**

un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;

(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);

- h) potenziamento dei controlli** con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni della circolazione veicolare, dell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto;



## PROVINCIA DI PADOVA

- **ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE** in base al *bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2025 al 30/04/2026. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di emissione del bollettino e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.*

### **1) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIO"**

in caso di 4 giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del limite di legge giornaliero del PM10 e si attiva a partire dal giorno successivo a quello di emissione del bollettino.

- a) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;
- b) (Azione E.7.a) **divieto di:**
- **falò tradizionali, e fuochi d'artificio**, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
  - **barbecue/preparazione di caldarroste** (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economiche;
- c) (Azione AG.1.a) **divieto di assoluto\* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità** e contestuale potenziamento dei controlli;
- (\*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs n. 19 del 2021).
- d) (Azione E.3.d) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore
- e) (Azione E.3.c) obbligo di:
- **installazione** di generatori di calore di potenza  $\leq$  a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali**



PROVINCIA DI PADOVA

a **25 mg/Nm<sup>3</sup>**; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

- **installazione** di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm<sup>3</sup>**; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

(Azione E 1 a) divieto di

- **utilizzare** generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **inferiore a "4 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese)
- f) (Azione E.3.a) **limite massimo di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie** negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); **limite massimo di 17 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- i) (Azione E.3.b) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali l'**obbligo di chiusura delle porte** comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8; è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;  
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva).



PROVINCIA DI PADOVA

**2) SECONDO LIVELLO ALLERTA – “LIVELLO ROSSO”**

in caso di 10 giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del limite di legge giornaliero del PM10 e si attiva a partire dal giorno successivo a quello di emissione del bollettino

- a) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;
- b) (Azione E.7.a) **divieto** di:
- **falò tradizionali e fuochi d’artificio**, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
  - **barbecue/preparazione di caldarroste** (utilizzanti combustibili solidi e all’aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economiche;
- c) (Azione AG.1.a) **divieto di assoluto\*** di combustione all’aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
- (\*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs n. 19 del 2021).
- d) (Azione E.3.d) **obbligo di utilizzare**, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
- e) (Azione E 3 c) obbligo di:
- **installazione** di generatori di calore di potenza  $\leq$  a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm<sup>3</sup>**; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d’attuazione)*
  - **installazione** di generatori di calore di potenza  $>$  di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP**



PROVINCIA DI PADOVA

**inferiori o uguali a 15 mg/Nm<sup>3</sup>; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);**

(Azione E 1 a) divieto di

- **utilizzare** generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **inferiore a "4 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);

f) (Azione E.3.a) **limite massimo di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); **limite massimo di 17 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);

j) (Azione E.3.b) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali l'**obbligo di chiusura delle porte** comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8; è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;

*(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);*

Le Amministrazioni Comunali sono chiamate ad adottare i provvedimenti per l'applicazione delle misure soprarichiamate. Le suddette ordinanze dovranno essere trasmesse **entro il 15 Ottobre 2025 a mezzo Pec, alla Provincia di Padova per il successivo inoltro alla Regione Veneto.**

Resta salva la facoltà per le Amministrazioni Locali di adottare ulteriori misure previa condivisione con il T.T.Z. provinciale e il CIS.



## PROVINCIA DI PADOVA

### ALLEGATO C

#### **Elenco orientativo di DEROGHE alle limitazioni della circolazione**

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- g) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
- h) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- i) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio;
- k) veicoli degli operatori che trasportano all'ingrosso o al dettaglio prodotti deperibili;
- l) veicoli classificati per trasporti specifici e uso speciale, di cui all'art. 54 comma 1 lettere f) e g) del D. Lgs. 285/1992 e all'art. 203 del DPR 495/1992, veicoli classificati come mezzi d'opera, di cui all'art. 54 comma 1 lettera n) del D. Lgs. 285/1992;
- m) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- n) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- o) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e muniti di titolo autorizzatorio del lavoratore;
- p) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- q) autovetture che effettuano il car-pooling, ossia trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti.
- r) autoveicoli, ciclomotori, motoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) in occasione delle relative manifestazioni;



## PROVINCIA DI PADOVA

- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro 3 e Euro 4 a gasolio** relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle **8.30 alle 11.00** e dalle **15.00 alle 17.30** limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (**colore verde**) e dalle **8.30 alle 11.00** limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (**colore arancio**); veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro 5 a gasolio** limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (**colore arancio**), dalle **8.30 alle 11.00** e dalle **15.00 alle 17.30**;
- u) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività **cantieristica edile** o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro e titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle **8.30 alle 11.00** e dalle **15.00 alle 17.30**, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (**colore verde**) e livello allerta 1 (**colore arancio**); veicoli (N1, N2, N3) a gasolio, operanti nei cantieri collegati ai fondi del PNRR, qualora vi siano motivati effettivi impatti penalizzanti delle limitazioni per i mezzi, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro e titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere;
- v) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- W) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate; nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- x) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, muniti di titolo autorizzatorio; nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per attività urgenti ed indifferibili, muniti di titolo autorizzatorio;
- y) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- z) veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori;
- aa) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio; è ammesso altresì il car pooling per i veicoli degli accompagnatori, per il medesimo servizio e con titolo autorizzatorio;
- bb) veicoli **privati** di cui agli *artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.* nel periodo di nessun allerta (**colore verde**) e nel periodo livello allerta 1 (**colore arancio**) da **sabato 13/12/2025 a martedì 06/01/2026**; *inoltre viene prevista una **deroga per tutti i veicoli e per tutti i livelli nei giorni 25/12/2025 e 26/12/2025***
- cc) veicoli in uso a **sacerdoti e ministri di culto** di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- ee) Autoveicoli, Motoveicoli e Ciclomotori destinati alla rottamazione o alla radiazione per esportazione, in attesa della consegna del nuovo mezzo” (da comprovare mediante copia dell’atto di acquisto e titolo autorizzatorio).
- ff) sono esentati i veicoli aderenti al progetto MoVe IN in quanto misura alternativa alle limitazioni del traffico, così come previsto dalla DGRV n. 1045/2022, L.R n. 24 del 12.09.2023, DGRV n. 1143 del 19/09/2023 e D.D.R. n. 230/23 limitatamente ai periodi nessuna allerta (**colore verde**)

Ai fini del presente provvedimento si definisce “**Titolo Autorizzatorio**” un’autocertificazione (fac simile Allegato E1) che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che



## PROVINCIA DI PADOVA

ne facciano richiesta. Il “Titolo Autorizzatorio” dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.



## ALLEGATO D

### **Elenco orientativo di DEROGHE per le Domeniche Ecologiche dei Comuni dell'Agglomerato**

- a. veicoli provvisti di motore esclusivamente elettrico;
- b. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, autovetture del servizio "Car-Sharing";
- c. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- d. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, tra cui (l'acquisto di beni di prima necessità) muniti di titolo autorizzatorio;
- e. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f. veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- g. veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
- h. veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- i. veicoli dei soggetti impegnati nell'organizzazione dei vari eventi, all'interno dell'area soggetta a limitazioni, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività dirette allo svolgimento degli stessi, muniti di titolo autorizzatorio;
- j. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e muniti di titolo autorizzatorio del lavoratore;
- k. veicoli (N1, N2, N3) a gasolio, operanti nei cantieri collegati ai fondi del PNRR, qualora vi siano motivati effettivi impatti penalizzanti delle limitazioni per i mezzi, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro e titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere;
- l. veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- m. veicoli utilizzati per recarsi a cerimonie nuziali, battesimi, confessioni, comunioni, cresime, 50° e 60° anniversario di matrimonio, muniti di titolo autorizzatorio, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);



## PROVINCIA DI PADOVA

- n. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- o. veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, per attività urgenti ed indifferibili, muniti di titolo autorizzatorio;
- p. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- q. veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti muniti di chiara identificazione della società sportiva e di titolo autorizzatorio, o veicoli privati per il trasporto collettivo degli atleti, organizzato dalle società sportive muniti di titolo autorizzatorio lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti. Per i Comuni interessati: “In occasione della Maratona del 26 aprile 2026 la deroga viene estesa anche ai veicoli per il trasporto dei partecipanti iscritti alle manifestazioni sportive, dei direttori e giudici di gara, per recarsi al luogo dell’evento sportivo, lungo gli itinerari strettamente necessari;

Ai fini del presente provvedimento si definisce “**Titolo Autorizzatorio**” un’autocertificazione (fac-simile Allegato E2) che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Il “Titolo Autorizzatorio” dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.

## ALLEGATO E (1)

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47, comma 3 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

da utilizzare per la circolazione nel territorio comunale dal 01/10/2025 al 30/04/2026

secondo l'Ordinanza del Sindaco n. ...

Il/La sottoscritto/a ....., nato/a il .....  
a ..... residente a .....  
in Via ..... n. ....  
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 - D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

### DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che in data ..... alle ore .....  
con il mezzo ..... targato .....  
si recherà in via .....

per una delle seguenti motivazioni:

- assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, tra cui, l'acquisto di beni di prima necessità;
- impossibilità a recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro; *(unitamente alla presente autodichiarazione esibire dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione)*;
- attività cantieristica edile o su strada (solo per veicoli (N2, N3) afferenti a tali attività:  
sede e durata cantiere:.....*(unitamente alla presente autodichiarazione esibire dichiarazione del datore di lavoro)*;
- attività cantieristica collegata ai fondi del PNRR solo per veicoli (N1, N2, N3):  
sede e durata cantiere:.....*(unitamente alla presente autodichiarazione esibire dichiarazione del datore di lavoro)*;
- trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- personale sanitario e tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni *(compilare con i riferimenti della/e scuola/e e se necessario aggiungere in fondo alla dichiarazione ulteriori istituti)*;

nome scuola: .....  
tipologia scuola (nido, infanzia, primaria, secondaria primo grado):.....  
nome/cognome del/dei minore/i:.....  
.....  
orario inizio:.....orario fine:.....

nome scuola: .....  
tipologia scuola (nido, infanzia, primaria, secondaria primo grado):.....  
nome/cognome del/dei minore/i:.....

## ALLEGATO E (1)

.....  
orario inizio:.....orario fine:.....

- trasporto collettivo degli atleti (limitato ai veicoli delle società sportive muniti di chiara identificazione).
- veicolo destinato alla rottamazione o alla radiazione per esportazione, in attesa della consegna di un nuovo veicolo (*unitamente alla presente autodichiarazione esibire documentazione contrattuale attestante l'acquisto del nuovo veicolo*).

**Data**.....

**Il/La dichiarante** .....

Nota: al momento della presentazione alle Autorità preposte ai controlli esibire contestualmente patente di guida o documento di identità valido.

## ALLEGATO E (2)

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47, comma 3 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

da utilizzare per la circolazione all'interno del Centro Storico durante le **domeniche ecologiche** del secondo  
l'Ordinanza del Sindaco n.....

Il/La sottoscritto/a ....., nato/a il .....  
a ..... residente a .....  
in Via ..... n. ....  
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 - D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,  
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

#### DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che in data ..... alle ore .....  
con il mezzo ..... targato .....  
si recherà in via .....

per una delle seguenti motivazioni:

- assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, tra cui, l'acquisto di beni di prima necessità;
- organizzazione di vari eventi all'interno dell'area di cui al punto ... dell'Ordinanza del Sindaco ...., per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività dirette allo svolgimento degli stessi:  
nome evento: .....  
luogo evento: .....
- impossibilità a recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro;
- attività cantieristica collegata ai fondi del PNRR solo per veicoli (N1, N2, N3):  
sede e durata cantiere:..... (*unitamente alla presente autodichiarazione esibire dichiarazione del datore di lavoro*);
- recarsi a cerimonie nuziali, battesimi, confessioni, comunioni, cresime, 50° e 60° anniversario di matrimonio (limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta - colore verde);
- trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- personale sanitario e tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- trasporto collettivo degli atleti lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti (riservato ai veicoli delle società sportive muniti di chiara identificazione della società sportiva e veicoli privati per il trasporto collettivo degli atleti, organizzato dalle società sportive)  
luogo evento: .....  
nome dell'associazione sportiva:.....
- in occasione della Maratona del 27/04/2025 trasporto dei partecipanti iscritti a manifestazioni sportive, dei direttori e giudici di gara, per recarsi al luogo dell'evento sportivo, lungo gli itinerari strettamente necessari;

Data.....

Il/La dichiarante .....

## **ALLEGATO E (2)**

Nota: al momento della presentazione alle Autorità preposte ai controlli esibire contestualmente patente di guida o documento di identità valido.

## ALLEGATO F

DATE DOMENICHE ECOLOGICHE 2025/2026 (Agglomerato di Padova)

OTTOBRE	05/10/2025
NOVEMBRE	09/11/2025
DICEMBRE	07/12/2025
GENNAIO	25/01/2026
FEBBRAIO	22/02/2026
MARZO	22/03/2026
APRILE	26/04/2026 (in concomitanza con la maratona di Padova)